

OGGETTO: **DPCM 2 marzo 2021 – Nuova regolamentazione fasce di rischio**

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM del 2 marzo che, eccezion fatta per la sospensione delle attività che abbiano luogo in discoteche anche in zona bianca, non prevede modifiche di rilievo al regime di misure restrittive concernenti il settore dei pubblici esercizi.

La Federazione ha incontrato in data odierna il capo del Gabinetto del Ministero dell'Interno per confrontarsi su alcuni profili di dubbia interpretazione che non sono stati risolti con il nuovo testo.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52/2021 (Suppl. Ordin. n. 17), il [DPCM 2 marzo 2021](#) *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».*”.

Il Provvedimento, **in vigore a partire dal prossimo 6 marzo ed efficace fino al 6 aprile 2021** (eccezion fatta per le disposizioni sulla zona bianca dettate dall'art. 7, che sono in vigore già da ieri, 3 marzo 2021), sostituisce integralmente il DPCM del 14 gennaio 2021 (circolare Fipe n. 9/2021). È bene evidenziare fin da subito che, eccetto la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo o discoteche anche in zona bianca, il nuovo DPCM non prevede modifiche di rilievo per il regime giuridico applicabile al settore rappresentato e **conferma l'impianto normativo del precedente**, individuando **4 distinti regimi** di misure restrittive a seconda dello scenario di rischio in cui verranno collocate le diverse realtà territoriali (c.d. aree “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”).

Sul punto è bene precisare che viene **confermato che sia il Ministero della Salute** - con ordinanze da adottare sentiti i Presidenti delle Regioni interessate e il CTS - **a individuare le Regioni da collocare nei diversi scenari** in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico (per la situazione attuale cfr. [news](#) Fipe pubblicata sul sito della Federazione).

Ciò premesso, di seguito una sintesi delle misure di maggior interesse per il settore:

Capo I – Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

• **DPI e misure di distanziamento (art. 1)**

Il provvedimento conferma gli obblighi, sull'intero territorio nazionale:

- di portare sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi chiusi, diversi dalle abitazioni private, e in quelli all'aperto**, eccetto i casi in cui, sia garantito

l'“isolamento” da persone non conviventi, e fatte salve le disposizioni contenute nei protocolli disciplinanti le misure di contenimento applicabili ai diversi settori (tra cui espressamente anche quelle concernenti il consumo di cibo e bevande). L'uso delle mascherine viene altresì raccomandato anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

- di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

- **Divieto di spostamenti interregionali (art. 2)**

Fino al 27 marzo p.v., su tutto il territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, restando comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- **Svolgimento in sicurezza delle attività industriali e commerciali e lavoro agile (artt. 4 e 6)**

Persiste sull'intero territorio nazionale l'obbligo per tutte le attività, *inter alia*, commerciali di continuare a osservare i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ([allegato 12](#) del DPCM).

Sul punto, inoltre, continua a essere fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte di ogni datore di lavoro privato.

Capo II – Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca

Il DPCM in commento (art. 7) conferma che il Ministero della Salute possa individuare delle Regioni da collocare, in virtù di un livello di rischio basso, **in zona bianca**. Per i territori ivi collocati:

- cessano di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate al Capo III, relative alla zona gialla, continuando a trovare applicazione le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento;
- **restano sospesi** gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché **le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso**, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Spetta a un Tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero della salute, il compito di verificare il permanere delle condizioni che consentono la collocazione dei territori nella predetta fascia di rischio, e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

Capo III – Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla

- **Limitazione agli spostamenti (art. 9)**

- dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute;
- per le restanti ore (dalle 5.00 alle 22.00) è fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; e, in ambito regionale, è consentito una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

- **Chiusura di strade e piazze (art. 11, comma 1)**

Permane la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, consentendo l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- **Cartello affluenza massima locali (art. 11, comma 2)**

Permane l'obbligo per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cfr. [cartello Fipe](#)).

- **Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (art. 13)**

Permane la **sospensione di convegni, congressi e altri eventi**, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Continua a essere fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza anche delle riunioni private (sulla differenza tra riunioni private e i congressi/convegni cfr. circolare Fipe n. 158/2020). Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

- **Spettacoli aperti al pubblico (art. 15)**

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto.

A partire dal **27 marzo 2021**, tuttavia, tali spettacoli potranno tornare a esser effettuati, nel rispetto delle misure previste dagli allegati [26 \(spettacoli dal vivo\)](#) e [27 \(cinema\)](#), nonché delle seguenti:

- esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati;
- dovrà esser assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
- la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per gli spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

È bene segnalare che al punto 18 dell'allegato 26 viene espressamente prescritto il divieto "*di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura*".

Sulla base di questa norma, a partire dal 27 marzo, è ragionevole ritenere che sia consentito lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all'interno di discoteche, sebbene nel rispetto delle misure di prevenzione sopra indicate, atteso che la norma utilizza l'ampia formula "*in altri locali o spazi anche all'aperto*". Tuttavia, data la delicatezza del tema in commento e considerando che la norma di cui al successivo art. 16, comma 1 (cfr. punto successivo), prescrive la sospensione delle attività che abbiano luogo, tra l'altro, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, la Federazione ha già avviato un'interlocuzione con le Istituzioni competenti per la conferma in ordine a tale orientamento.

- **Discoteche (art. 16, comma 1)**

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

- **Feste, eventi privati, *banqueting* e *catering* (art. 16, comma 2)**

È confermato il **divieto di svolgimento di feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

- **Sagre e Fiere (art. 16, comma 3)**

Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

- **Impianti nei comprensori sciistici (art. 19)**

Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (possono essere utilizzati esclusivamente a livello agonistico nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma).

- **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 20, comma 1)**

Permane la **sospensione** delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti**. A mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno continuare a restare disattivate.

- **Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (art. 26, comma 2)**

Nelle giornate **festive e prefestive** dovranno continuare a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei **mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili**, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Sul tema la Federazione ha avviato un monitoraggio su un campione significativo delle principali città italiane, dal quale è emerso che in alcune realtà territoriali la norma - già prevista nei precedenti DPCM - verrebbe interpretata in modo fortemente restrittivo dalle prefetture locali nel senso da escludere la possibilità per i servizi di ristorazione situati nei centri commerciali di effettuare attività di asporto e *delivery* durante i fine settimana, in quanto non espressamente ricompresi nelle ipotesi derogatorie sopra indicate. Trattasi di una ricostruzione interpretativa minoritaria che, ad avviso della Federazione, risulta del tutto irragionevole. Per un approfondimento sul tema in oggetto, si rinvia alla lettura del *position paper* realizzato dalla Federazione da poter utilizzare nell'eventuale confronto con le autorità locali (allegato).

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 27)**

1. Le **attività dei servizi di ristorazione** (codice ATECO 56):

- restano consentite **dalle ore 5.00 sino alle 18.00** assicurando il rispetto dei protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. [allegato 9](#));
- il **consumo al tavolo** è consentito per un **massimo di 4 persone**, salvo che siano tutti conviventi ([cartello Fipe](#));
- resta **sempre** consentita (quindi senza limitazioni orarie) la **consegna a domicilio (delivery)**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto mentre la **ristorazione con asporto** può essere effettuata **solo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**. Tuttavia, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con **codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina)** è stato confermato **l'obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00**;
- in ogni caso, **permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00**;
- resta fermo l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nello stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (sul punto, cfr. circolare Fipe n. 155/2020 - cfr. [cartello Fipe](#)).

2. Continuano a esser **consentite** le attività delle **mense** (codice ATECO 56.29.1) e il **catering continuativo su base contrattuale** (codice ATECO 56.29.2), con l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sulla possibilità di fornire tale servizio da parte delle attività di pubblico esercizio, si rinvia alla circolare Fipe n. 14/2021).

3. Restano comunque **aperti** (quindi senza limitazioni orarie) **gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti**, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro.

4. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Capo IV – Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione

In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l'intero territorio nazionale e per la zona gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti:

- **Limitazione agli spostamenti (art. 35)**

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ed è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono vietati anche gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, abitazione o domicilio, salvo che per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

- **Spettacoli aperti al pubblico (art. 36)**

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto. Contrariamente a quanto previsto per la zona gialla, tali spettacoli in zona arancione (e in zona rossa) sono vietati anche nel periodo 27 marzo – 6 aprile.

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 37)**

- Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il *delivery* (senza restrizioni orarie) e il *take away* (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale.** Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è stato confermato l'**obbligo di sospendere l'asporto alle ore 18.00**;
- restano inoltre **consentite attività delle mense** (codice ATECO 56.29.1) e del **catering continuativo su base contrattuale** (codice ATECO 56.29.2) – cfr. circolare Fipe n. 14/2021;
- **restano comunque aperti** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Capo V – Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa

Per queste Regioni, in aggiunta alle misure previste per l'intero territorio nazionale e la zona gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), trovano applicazione anche le seguenti:

- **Limitazione agli spostamenti (art. 40)**

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, ma resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- **Spettacoli aperti al pubblico (art. 43, comma 2)**

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto. Anche in questo caso, come per la zona arancione, tali spettacoli sono vietati anche nel periodo 27 marzo – 6 aprile.

- **Attività commerciali al dettaglio e servizi alla persona (artt. 45 e 47)**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[allegato 23](#), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2, sopra illustrato. Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono altresì sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'[allegato 24](#).

- **Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 46)**

- Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il *delivery* (senza restrizioni orarie) e il *take away* (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con **codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina)** è stato confermato **l'obbligo di sospendere l'asporto alle ore 18.00**;
- permangono consentite attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) – cfr. circolare Fipe n. 14/2021;
- **restano** altresì **aperti** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'esecuzione e il monitoraggio delle misure di contenimento, resta di **competenza delle Prefetture locali** (art. 55) che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro - per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - e, ove occorra, delle forze armate.

Inoltre, ancora una volta è bene ricordare che, ai sensi del **combinato disposto dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020 e dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020**, il mancato rispetto delle misure sopra illustrate potranno esser punite:

- con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 400 a 1.000 euro;
- e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività** da 5 a 30 giorni;
- oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori **di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p.** (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 1530/117).

Infine, si coglie l'occasione per informare che nella giornata di ieri la Federazione ha incontrato il Capo di gabinetto del Ministero dell'Interno – Prefetto Bruno Frattasi – al quale sono stati segnalati i diversi profili di criticità del provvedimento in commento, al fine di stimolare l'adozione di un atto d'indirizzo che fornisca un'interpretazione uniforme del dato normativo sull'intero territorio nazionale.

Gli Uffici continueranno a fornire tempestive informazioni in ordine ai provvedimenti segnalati e restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 14/2021 Circolare Fipe n. 9/2020 Circolare Fipe n. 1/2021 Circolare Fipe n. 205/2020 Circolare Fipe n. 197/2020 Circolare Fipe n. 187/2020 Circolare Fipe n. 184/2020 Circolare Fipe n. 178/2020 Circolare Fipe n. 173/2020 Circolare Fipe n. 168/2020 Circolare Fipe n. 161/2020 Circolare Fipe n. 158/2020 Circolare Fipe n. 155/2020 Circolare Fipe n. 152/2020 Circolare FIPE n. 150/2020 Circolare Fipe n. 137/2020 Circolare Fipe n. 131/2020 Circolare FIPE n. 129/2020 Circolare FIPE n. 109/2020 Circolare FIPE n. 88/2020 Circolare FIPE n. 69/2020 Circolare FIPE n. 68/2020 Circolare FIPE n. 65/2020 Circolare FIPE n. 62/2020 Circolare FPE n. 54/2020 Circolare FIPE n. 43/2020 Circolare FIPE n. 35/2020 Circolare FIPE n. 31/2020 Circolare FIPE n. 25/2020 Circolare FIPE n. 24/2020 Circolare FIPE n. 23/2020 Circolare FIPE n. 20/2020 Circolare FIPE n. 19/2020		DPCM 2 marzo 2021; servizi di ristorazione; <i>delivery</i> ; <i>take away</i> ; discoteche; mascherine; catering; banqueting; cerimonie; eventi privati; sale slot; sale bingo; centri commerciali; mense; zona bianca; zona gialla; zona arancione; zona rossa